DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 114 del 6 ottobre 2026

Il Direttore dell'Automobile Club Milano,

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del citato decreto Legislativo n. 29/1993, in data 24 novembre 2020;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 15/09/2009;
- VISTI i manuali di Procedure Contabili, nonché il Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato dell'Ente in data 14 maggio 2018, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 50 per quanto concerne gli affidamenti diretti e gli affidamenti cd. sottosoglia, nonché l'art. 49 in merito al principio di rotazione degli affidamenti;
- VISTO altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA la legge 145/2018 in relazione alle modalità procedurali per gli affidamenti delle Pubbliche Amministrazioni e tenuto conto dei massimali oltre i quali è necessario ricorrere al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO che l'Automobile Club Milano ha tra i propri scopi statutari "*la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione dell'attività sportiva automobilistica nel territorio di competenza*", nonché in particolare, la promozione e realizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche presso l'Autodromo Nazionale di Monza;
- CONSIDERATO CHE S.I.A.S. S.p.a. è concessionaria dell'Autodromo Nazionale di Monza ed è stata stipulata tra le parti Automobile Club Milano e S.I.A.S. S.p.a. una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione e la gestione, in ogni fase preparatoria e di svolgimento, delle manifestazioni sportive promosse ed organizzate dall'Automobile Club Milano presso l'Autodromo di Monza;
- TENUTO CONTO CHE in virtù della suddetta Convenzione le parti hanno assunto alcuni reciproci obblighi, ivi compreso l'obbligo di SIAS di corrispondere all'Automobile Club Milano il rimborso spese per le prestazioni effettuate dall'Automobile Club Milano a favore di SIAS Spa e che tra i servizi in convenzione rientra l'individuazione e l'ingaggio, in nome e per conto di SIAS, del personale "licenziato" quale commissari di percorso, autisti di carri attrezzi, trattoristi in possesso di licenza sportiva ACISPORT di cui SIAS abbia necessità per la propria attività sportiva automobilistica;
- TENUTO CONTO, inoltre, che storicamente Automobile Club Milano ha mantenuto la gestione dei Soci titolari di licenza Aci sport (commissari di percorso, autisti di carri attrezzi, trattoristi e segretari di manifestazione, ecc.) di cui gli organizzatori hanno necessità per la propria attività sportiva automobilistica;
- CONSIDERATO che l'attività prestata dal personale licenziato viene remunerata da ACM, attraverso consegna di ticket restaurant e/o buoni carburante, sulla base di quanto previsto dal Regolamento ACI Sport e i relativi costi rimborsati, dietro presentazione di prospetto riepilogativo;
- VISTO il prospetto riepilogativo predisposto dall'Ufficio Sportivo dell'Ente per le succitate attività svolte nel corso del primo semestre dell'anno 2026, suddiviso tra servizi SIAS e servizi come organizzatori terzi, e che i costi sostenuti per i rimborsi agli ufficiali di gara saranno fatturati dall'Ente al destinatario dei servizi resi dagli stessi ufficiali di gara;

- PREVENTIVATI, sulla base dello storico degli ultimi due anni, i costi da sostenere sino al 31.12.2027;
- RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è attivo apposito "ACCORDO QUADRO CONSIP BP11– Lotto 1 - Quota 2 - Lombardia" – CIG master B5B9C6BDCF con la società EDENRED ITALIA SRL per la fornitura di buoni pasto, forniti con uno sconto per l'amministrazione pari al 12,93% rispetto al valore nominale del buono pasto;
- ACQUISITO il CIG derivato n. BD4099FE00;
- RITENUTO CHE la società ha l'esperienza specifica e la capacità per svolgere i servizi richiesti e che l'Accordo Quadro risponde alle esigenze specifiche dell'Ente;
- RILEVATO che l'Ente si riserva la facoltà di applicare l'opzione, in aumento o riduzione, del quinto dell'importo del contratto, di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che l'attività richiesta rientra nel CPV 30199770-8 Buoni pasto - e l'affidatario deve applicare il contratto collettivo del commercio;
- VERIFICATA la disponibilità di risorse del sottoconto RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive del budget di gestione 2026;

determina

- di aderire, per le motivazioni sopra esposte, all"ACCORDO QUADRO CONSIP BP11– Lotto 1 - Quota 2 - Lombardia" – CIG master B5B9C6BDCF - con la società EDENRED ITALIA SRL mediante Ordine diretto di acquisto n. 9206688 per il periodo di 16 mesi per l'acquisto di Buoni pasti elettronici tramite card dell'importo cadauno di euro 10,00 (quantità presunta n. 3.800);
- di autorizzare il pagamento della somma stimata di €. 330.980,00 a favore della società EDENRED ITALIA S.R.L., con sede in via G. B. PIRELLI N. 18 - 20124 Milano - C.F./P.IVA 09429840151;
- di autorizzare l'ufficio Ragioneria a imputare l'importo massimo complessivo di €. 330.980,00 sul sottoconto RP01020011 - proventi per manifestazioni sportive del budget di gestione 2026.

Le funzioni di RUP ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. n 36/2023 sono svolte dal dott. Giuseppe De Masi, Dirigente dell'Ente. Non sussistono a carico del RUP, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 situazioni di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi.

L' affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento.

Il Direttore
Dott. Paolo Roggero

CIG BD4099FE00